

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione

(2005/C 231/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004) 494 def. — 2004/0166 (AVC)),

vista la decisione della Commissione europea, del 15 luglio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione e le successive modifiche di cui ai regolamenti (CE) n. 1264/99 e (CE) n. 1265/99,

viste la *Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione* COM(2004) 492 def. — 2004/0163 (AVC) e la *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale*, COM(2004) 495 def. — 2004/0167 (COD),

visto il proprio parere in merito al *Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale* (CdR 120/2004 fin) ⁽¹⁾,

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema *Governance e semplificazione dei fondi strutturali dopo il 2006* (CdR 389/2002 fin) ⁽²⁾,

visto il proprio progetto di parere, adottato in data 4 febbraio 2005 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: Antonio PAIVA, sindaco di Tomar (PT/PPE)) (CdR 234/2004 riv. 2),

ha adottato il seguente parere in data 13 aprile 2005, nel corso della 59a sessione plenaria.

1. Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI:

1.1 **accoglie favorevolmente** la proposta quadro della Commissione europea in merito ai regolamenti sui fondi strutturali per il periodo 2007-2013;

1.2 **ritiene che**, se si considera l'allargamento dell'Unione a 25 e, in futuro, a 27 Stati membri, la proposta finanziaria della Commissione di destinare lo 0,41 del reddito nazionale lordo (innalzabile allo 0,46 % con l'inclusione degli interventi per lo sviluppo rurale e la pesca) e di assegnare 336,3 miliardi di euro per il finanziamento dei tre obiettivi (78 % per l'obiettivo «convergenza», 18 % per l'obiettivo «competitività regionale e occupazione» e 4 % per la «cooperazione territoriale») sia un compromesso minimo per la futura politica di coesione;

1.3 **esprime soddisfazione** per l'estensione dell'assistenza del Fondo di coesione ai progetti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, ad esempio quelli relativi all'efficienza energetica e alle fonti di energia rinnovabile, e nel settore del trasporto ferroviario, fluviale e marittimo — al di fuori delle reti transeuropee — quelli relativi ai sistemi di trasporto multimodali e alla loro interoperabilità, al controllo dei volumi del traffico stradale ed aereo, ai trasporti urbani non inquinanti e ai trasporti pubblici;

1.4 **accoglie con favore** il fatto che il Fondo di coesione venga applicato agli Stati membri con un PNL inferiore al 90 % della media comunitaria. Per gli Stati membri che, in seguito all'allargamento, non saranno ammessi in futuro a usufruire del Fondo andrebbe cercata una soluzione politica;

1.5 **ritiene che** uno Stato membro che beneficia del Fondo di coesione non dovrebbe rischiare la sospensione dell'assistenza finanziaria garantita dal Fondo qualora, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato, esso registri un disavanzo pubblico eccessivo;

1.6 **confida** nel fatto che la Commissione europea chiarirà se la sospensione, posto che sia applicata, varrà solo per i nuovi progetti la cui approvazione è prevista dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione;

1.7 **ritiene che** la Commissione europea debba analizzare i vantaggi e gli svantaggi che derivano dal fatto di disporre degli stessi regolamenti generali per il FESR, il FSE ed il Fondo di coesione. La relazione che la precede non chiarisce questo punto della proposta della Commissione. Ritiene inoltre opportuno che venga fornita un'analisi dei costi-benefici di questa modifica relativamente ai regolamenti sul Fondo di coesione;

⁽¹⁾ GU C 318 del 22.12.2004, pag.1.

⁽²⁾ GU C 256 del 24.10.2003.

1.8 **confida nel fatto** che la Commissione europea abbia un motivo per passare da un'analisi per progetti (articolo 1, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1164/94 relativo all'attuale Fondo di coesione) ad un'analisi per programma (ultimo capoverso del punto 5.2 della relazione del documento COM(2004) 492 def. in tema di fondi strutturali) delle proposte avanzate dagli Stati membri che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione. Questo metodo è completamente diverso da quello attualmente in uso. La Commissione europea dovrebbe giustificare questa modifica sulla base di una valutazione relativa all'attuale Fondo di coesione.

2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Nuovo considerando 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<u>Il Fondo di coesione deve tener conto anche degli aspetti sociali dello sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento dell'inclusione sociale, in particolare per quanto concerne l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere per i disabili e ciò al fine di combattere la discriminazione nei loro confronti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato.</u>

Motivazione

I fondi strutturali, e in particolare il Fondo di coesione, costituiscono uno strumento fondamentale per ridurre e alleviare l'esclusione sociale dei gruppi vulnerabili, ad esempio attraverso l'eliminazione delle barriere per i disabili in tutti gli aspetti della vita; ciò avviene in particolare grazie alla promozione e alla creazione di un ambiente fisicamente accessibile ai portatori di handicap nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei trasporti e grazie all'abolizione delle barriere architettoniche.

Raccomandazione 2

Articolo 2 — punto 1

Campo di applicazione dell'assistenza

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse europeo quali identificati dalla decisione (CE) n. 1692/96/CE;	le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse europeo quali identificati dalla decisione (CE) n. 1692/96/CE <u>ed i loro rispettivi punti di collegamento, in particolare i porti e gli aeroporti;</u>

Motivazione

Soprattutto le regioni più periferiche dell'Unione europea hanno bisogno di questi punti di collegamento per ridurre il loro isolamento dal continente europeo e per garantire l'accesso alle reti di trasporto transeuropee.

Raccomandazione 3

Articolo 3 — punto 1

Ammissibilità delle spese

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Non sono ammissibili a un contributo del Fondo le spese seguenti: 1) l'IVA; 2) gli interessi passivi; 3) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata; 4) l'edilizia abitativa; 5) lo smantellamento di centrali nucleari.	Non sono ammissibili a un contributo del Fondo le spese seguenti: 1) l'IVA; 2) gli interessi passivi; 3) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata; 4) l'edilizia abitativa; 5) lo smantellamento di centrali nucleari.

Motivazione

Nell'attuale Fondo di coesione l'IVA è ammissibile e non vi è motivo di rendere più severe le attuali regole.

Raccomandazione 4

Articolo 4

Assistenza condizionata del Fondo

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. L'assistenza finanziaria del Fondo è soggetta alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>2. Il Consiglio, qualora</p> <p>a) abbia constatato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato, l'esistenza di disavanzi pubblici eccessivi in uno Stato membro e</p> <p>b) abbia deciso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 8, del Trattato, che lo Stato membro interessato, in risposta a una raccomandazione formulata dal Consiglio medesimo ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, non ha adottato un'azione seguita da effetti concreti o che le azioni adottate si sono rivelate inadeguate,</p> <p>decide di sospendere la totalità o una parte dell'assistenza finanziaria del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. La decisione di sospensione riguarda gli stanziamenti d'impegno.</p> <p>3. Il Consiglio decide di porre fine alla sospensione dell'assistenza finanziaria del Fondo qualora constati che lo Stato membro interessato ha adottato misure di correzione efficaci. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ai fini della reiscrizione in bilancio degli impegni che sono stati oggetto di una sospensione.</p> <p>4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.</p>	<p>1. L'assistenza finanziaria del Fondo è soggetta alle condizioni di seguito indicate.</p> <p>2. Il Consiglio, qualora</p> <p>a) abbia constatato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 6, del Trattato, l'esistenza di disavanzi pubblici eccessivi in uno Stato membro e</p> <p>b) abbia deciso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 8, del Trattato, che lo Stato membro interessato, in risposta a una raccomandazione formulata dal Consiglio medesimo ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, non ha adottato un'azione seguita da effetti concreti o che le azioni adottate si sono rivelate inadeguate,</p> <p>decide di sospendere la totalità o una parte dell'assistenza finanziaria del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. La decisione di sospensione riguarda gli stanziamenti d'impegno.</p> <p>3. Il Consiglio decide di porre fine alla sospensione dell'assistenza finanziaria del Fondo qualora constati che lo Stato membro interessato ha adottato misure di correzione efficaci. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ai fini della reiscrizione in bilancio degli impegni che sono stati oggetto di una sospensione.</p> <p>4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.</p> <p><u>Gli Stati membri che possono beneficiare dell'assistenza del Fondo di coesione devono avere un reddito lordo nazionale pro capite, calcolato a parità di potere d'acquisto e sulla base dei dati comunitari relativi agli ultimi tre anni e disponibili al (...), inferiore al 90% della media comunitaria.</u></p>

Motivazione

L'articolo 4 dovrebbe essere sostituito da un nuovo testo che descriva gli Stati membri ammessi al Fondo di coesione.

Se la formulazione dell'articolo 4, così come proposta dalla Commissione europea, non viene modificata, lo Stato membro che beneficia del Fondo di coesione risulta doppiamente penalizzato: da una parte con l'applicazione, valida per ogni Stato membro, di una sanzione in caso di disavanzo pubblico eccessivo e, dall'altra, con la sospensione del Fondo di coesione.

Per quanto sia comprensibile prevedere l'obbligo di convergenza economica per gli Stati membri che beneficino del Fondo di coesione, la sospensione di detto Fondo non farà che creare maggiori difficoltà per gli Stati che già registrano un PNL inferiore alla media comunitaria.

Inoltre, non è chiaro se la sospensione si applichi ai nuovi progetti approvati dopo il 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione e cosa succeda a quelli approvati prima di quella data.

Bruxelles, 13 aprile 2005.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB

Parere del Comitato delle regioni del 13 aprile 2005 in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali

e al

Libro bianco sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione delle regole europee sulla concorrenza ai trasporti marittimi

(2005/C 231/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM(2004) 654 def. — 2004/0240 (COD)) e il Libro bianco sulla revisione del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità d'applicazione delle regole europee sulla concorrenza ai trasporti marittimi (COM(2004) 675 def.),

vista la decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 80 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 3 novembre 2004, di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali» (COM(2001) 35 def.), ivi compresa la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE) (COM(2002) 101 def.),

visto il proprio parere del 20 settembre 2001 in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa» (CdR 161/2001 fin) ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale del 29 settembre 2001 in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (CESE 1495/2001);

vista la relazione del comitato permanente degli Stati EFTA del 2 maggio 2002 in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali,

⁽¹⁾ GU C 19 del 22.1.2002, pag. 3.